



Istituto Comprensivo n. 5 "Luigi Coletti"

Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO - Tel. 0422 230913 C.F. 94136070268 – C.U. UF039K
www.comprensivo5colettivv.edu.it - tvic874009@istruzione.it - tvic874009@pec.istruzione.it



Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Ai docenti collaboratori
Ai referenti di plesso
Al DSGA
Al personale ATA
All'ufficio didattica
Al sito web
Agli atti della scuola

Oggetto: D.L. n. 123/2023 "DECRETO CAIVANO" e OBBLIGO DI ISTRUZIONE.

Disposizioni su procedura di segnalazione degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge n.123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure Urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha integralmente sostituito l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione", in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di

istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Le Legge prevede che **il Sindaco**, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo, invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

L'Ufficio Didattica (Alunni) della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

I docenti e l'Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare agli obblighi di legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute o con altri Impedimenti gravi, la **mancata iscrizione** del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non la presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a due anni**.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per **assenze ingiustificate** del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola o non presenta la giustificazione entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a un anno**.

Compiti dei coordinatori di classe connessi alla procedura

I docenti coordinatori di classe e i docenti delle scuole primarie, controlleranno le assenze degli alunni della propria classe. In caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sono tenuti a darne immediata comunicazione al dirigente

scolastico e all'Ufficio alunni che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

In caso di assenze superiori alla soglia, la scuola valuterà caso per caso tra assenze giustificate e non giustificate in base alla documentazione presentata dalla famiglia. Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi. Identificate le assenze ingiustificate, la scuola deve inviare una comunicazione ufficiale al genitore o responsabile/tutore dell'alunno/a.

Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'art. 2, il comma 3-bis secondo cui *“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”*.

Si invitano i docenti tutti ad una vigilanza sempre più attenta e responsabile riguardo le assenze dei minori.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Ferraro

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa